



Istituto di Istruzione Superiore “Mattei – Fortunato” Eboli (SA)

Via Serracapilli, 28/A 84025 Eboli (SA) tel. **0828-333167**
pec sais067002@pec.istruzione.it peo sais067002@istruzione.it
Cod. fisc. 91053360656. P.IVA 05183650653
Codice meccanografico **SAIS067002**
www.iismatteifortunato.edu.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "MATTEI - FORTUNATO"-EBOLI
Prot. 0008803 del 10/11/2022
IV (Uscita)

Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
ALBO, ATTI, SEDE

Oggetto: Indicazioni per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi A.S. 2022/2023

Al fine di garantire il diritto allo studio dei discenti e l'applicazione corretta delle normative vigenti in materia di supplenze brevi, si riportano qui di seguito alcuni riferimenti legislativi:

- **Ordinanza M.I. 06.05.2022 n. 112, art. 13 (Conferimento delle supplenze brevi e temporanee) comma 16:** “Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”
- **Ordinanza M.I. 06.05.2022 n. 112, art. 13 (Conferimento delle supplenze brevi e temporanee) comma 9:** “Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.”

Le sostituzioni dei docenti assenti sarà operata in base ai criteri di cui all’art. 8 dell’Informazione Preventiva pubblicata in Amministrazione Trasparente, sottoscritta dalle RSU di Istituto e dalle OO.SS. territoriali presenti.

Si ricorda, infine, che i docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste dalla normativa, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l’organizzazione delle sostituzioni (rif. prot. 6989 del 14/09/2022 “Procedura per richieste assenze/permessi da portale ARGO e modalità di inoltrare documenti agli Uffici di Segreteria”, prot. 6999 del 14/09/2022 “Permessi e Assenze per malattia: modalità di certificazione e controllo”). Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l’orario di Istituto. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola

tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.

Si confida nella massima collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Patrizia Campagna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993